RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 204/85 *

I — Gli antefatti

La sig. ra Androniki Vlachou veniva nominata dipendente in prova nel grado LA 6, in qualità di traduttrice, con decisione dell'APN della Corte dei conti delle Comunità europee 28 febbraio 1984.

Il rapporto di fine periodo di prova veniva compilato, in conformità all'art. 34 dello statuto del personale, il 26 ottobre 1984.

Osservazioni scritte venivano svolte dalla Vlachou in merito al suddetto rapporto, il 5 novembre 1984.

Il 26 novembre 1984, il segretario della Corte dei conti, incaricato della gestione del personale decideva, nell'esercizio dei poteri delegatigli dall'APN con provvedimento n. 84-15, di nominare in ruolo la Vlachou nel posto di grado LA 6.

Un reclamo avverso detta decisione veniva presentato il 26 febbraio 1985 dalla sig. ra Vassiliki Stroghili, traduttrice di grado LA 7 presso la Corte dei conti. Dato che tale reclamo veniva respinto dal presidente della Corte dei conti il 21 giugno 1985, la Stroghili ha proposto ricorso il 3 luglio 1985.

Ella deduce che la decisione di nomina in ruolo della Vlachou

1) trasgredisce gli artt. 27 e 34, § 2, dello statuto

ed

2) è viziata da eccesso e sviamento di potere, in quanto adottata senza tener conto dell'esistenza del rapporto negativo di fine prova.

Con ordinanza 31 gennaio 1986, la Vlachou è stata ammessa a intervenire nella causa a sostegno della convenuta.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (prima sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di limitare la discussione, nel corso di questa fase, alla questione della ricevibilità del ricorso.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

« 1) dichiarare ricevibile il ricorso.

2) prima di pronunciarsi, ordinare alla controparte di produrre:

— il rapporto compilato alla fine del periodo di prova della sig. ra Vlachou;

— la « nota per il fascicolo personale della sig. ra Vlachou » del 16 novembre 1984 del presidente della Corte dei conti;

— l'identità degli « assessori esterni » che hanno proceduto all'esame delle traduzioni effettuate nel corso del periodo di prova.

3) annullare:

a) la decisione 26 novembre 1984 del sig. Jean-Aimé Stoll, segretario

* Lingua processuale: il francese.

della Corte dei conti incaricato della gestione del personale, con la quale è stata nominata in ruolo la sig. ra Androniki Vlachou, dipendente in prova del grado LA 6, in servizio presso il « settore presidenza »;

b) in quanto necessario, l'espressa decisione di rigetto opposta dalla Corte dei conti al reclamo presentato dalla ricorrente a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto, il 26 febbraio 1985.

4) condannare la convenuta alle spese processuali a norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per la causa, ed in particolare le spese di elezione di domicilio, di viaggio, di soggiorno e l'onorario di avvocato, a norma dell'art. 73, lett. b), dello stesso regolamento. »

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:

« 1) dichiarare il ricorso di cui alla causa 204/85 irricevibile.

2) condannare la ricorrente a tutte le spese del giudizio. »

L'*interveniente* conclude che la Corte voglia:

« 1) dichiarare il ricorso di cui alla causa 204/85 irricevibile.

2) condannare la ricorrente a tutte le spese del giudizio, comprese quelle sostenute dall'interveniente. »

III — I mezzi e gli argomenti delle parti quanto alla ricevibilità del ricorso

La *Corte dei conti*, sostenuta dall'*interveniente*, invoca, nella parte essenziale, la mancanza di interesse ad agire in quanto la ricorrente non deduce alcun mezzo personale.

Secondo la costante giurisprudenza, un ricorso è ricevibile solo se l'atto impugnato è tale da incidere direttamente su una determinata situazione giuridica e, inoltre, se l'interesse ad agire è attuale. Orbene, la ricorrente cerca di giustificare la sua azione con un interesse ad agire indiretto, eventuale, futuro e ipotetico. Nella parte in cui la ricorrente sostiene che la nomina in ruolo della Vlachou al grado LA 6 riduce le sue prospettive di promozione da LA 7 a LA 6, va, in primo luogo, osservato che una promozione del genere rientra comunque nel potere discrezionale dell'APN e, in secondo luogo, che, alla data della presentazione del ricorso, due posti LA 6 erano ancora vacanti alla Corte dei conti. D'altra parte, qualsiasi interesse ad agire basato su una riduzione delle prospettive di promozione in LA 6 è venuto meno a partire dalla promozione della Stroghili al grado LA 6, intervenuta il 21 novembre 1985.

In quanto la ricorrente fa presente che la nomina in ruolo della Vlachou mette questa in « illegittima concorrenza » con la ricorrente nell'ambito di una futura procedura di concorso diretto a coprire un posto di grado LA 5/4, va osservato che un eventuale pregiudizio dipende da una partecipazione ipotetica, tanto della ricorrente quanto della Vlachou a tale concorso e che nemmeno se la nomina in ruolo della Vlachou fosse annullata, la ricorrente ne trarrebbe in alcun modo la certezza di superare un siffatto concorso e di esser nominata al posto.

Per quanto riguarda le spese, la Corte dei conti deduce che il ricorso proposto dalla Stroghili è manifestamente irricevibile e che la ricorrente deve di conseguenza sopportare le spese provocate alla convenuta da un ricorso che non ha alcuna prospettiva di successo.

La *ricorrente* sostiene che il suo interesse ad agire deriva:

1) dall'interesse di qualsiasi dipendente di vigilare a che le istituzioni fruiscano di servizi di dipendenti competenti e che diano prova di buona condotta;

2) dal suo interesse in quanto membro della sezione di traduzione greca a che l'ambiente di lavoro non sia perturbato dalla presenza di una dipendente che non sia in possesso delle qualità e delle competenze necessarie per l'esercizio delle sue funzioni;

3) dal suo interesse a non veder ridotte le sue prospettive di promozione in LA 6, interesse che va valutato alla data della presentazione del ricorso, e dal suo interesse a non subire l'« illegittima concorrenza » della Vlachou in un eventuale concorso per un posto della carriera LA 5/4.

G. Bosco
giudice relatore